Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 luglio 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1961, n. 520.

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonchè di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.

Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.

Art. 2.

Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato nelle seguenti categorie, così raggruppate:

gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, *speakers*, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicità turistica;

gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;

gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.

Art. 3.

Gli aspiranti all'assunzione a contratto debbono essere in possesso dei requisiti che saranno stabiliti per ciascuna categoria dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è accertato dall'Amministrazione.

Art. 4.

I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, e possono essere nello stesso modo modificati.

La retribuzione, distintamente per gruppo, è stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Essa esclude ogni emolumento accessorio.

Art. 5.

Il personale a contratto è assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione.

L'assunzione in servizio è fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale può essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:

a) scarso rendimento;
b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
c) gravi motivi disciplinari;
d) abbandono del servizio.

Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

Art. 6.

Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il personale a contratto che prima del termine del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

Art. 7.

Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata da una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 5, ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.

Art. 8.

Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalità, il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante. Sono, altresì, riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonchè quelle contenute in apposito disciplinare da emanare da la Amministrazione interessata di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purchè non incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

Il personale a prestazione saltuaria è utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.

Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonchè, per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.

Art. 11.

Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, nè ad indennità di licenziamento.

Art. 12.

Le prestazioni rese in applicazione della presente legge non fanno sorgere, in ogni caso, rapporto di pubblico impiego.

Art. 13.

Gli incarichi già conferiti a norma dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze indicate nei precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui ha effetto il disciplinare previsto dall'articolo 8.

Art. 14.

La spesa annua per il personale a contratto a termine rinnovabile e di cui all'articolo 2 e quella per il personale a prestazione saltuaria di cui all'articolo 10 sono stabilite nel limite massimo complessivo di lire 281 milioni e 292 mila, di cui lire 243 milioni e 792 mila per i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 38 milioni e 500 mila per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

A tale onere si farà fronte:

a) per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 143 (lire 73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 60.604.090), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

b) per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 34 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al primo comma dell'articolo 5 si provvederà con gli stanziamenti già iscritti in bilancio negli appositi capitoli.

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 prevista a favore della Discoteca di Stato dal l'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1960-61, al citato capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ridotta a lire 22.500.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 521.

Approvazione del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Sentito il Comitato nazionale dei delegati della Cassa, di cui agli articoli 5 e 8 della legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il regolamento di attuazione della legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 61. — VILLA

Regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti

TITOLO I

DEGLI ISCRITTI

Art. 1.

Iscritti

La iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi Albi professionali e nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione.

Sono esclusi dalla iscrizione coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età, salvo quanto stabilito agli articoli 8 e 15 e all'art. 17 sulle disposizioni transitorie.

Art. 2.

Modalità dell'iscrizione

Gli ingegneri e gli architetti che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sei mesi dalla iscrizione nei rispettivi Albi professionali.

Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Ordini degli ingegneri e gli Ordini degli architetti debbono comunicare alla Cassa l'elenco degli iscritti ai rispettivi Albi, aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

La Cassa, entro il 30 giugno di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi degli Ordini professionali.

Ai nuovi iscritti ne è data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei ruoli possono, entro il termine di trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione degli elenchi, presentare ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cassa, affinchè la Giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso il versamento dei contributi è sospeso. Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono presentare coloro che si ritengono indebitamente esclusi.

Contro il deliberato della Giunta esecutiva è ammesso ricorso nei termini e modi di cui all'art. 16 della legge istitutiva.

L'iscritto che perda, per legge, il diritto ad esercitare la libera professione deve darne comunicazione alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli allo scadere della rata di contributo in corso nel momento in cui si è verificato l'evento, restando salvo il diritto al pensionamento di vecchiaia qualora possa far valere la prescritta anzianità contributiva.

La cancellazione e la reiscrizione negli Albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reiscrizioni nei ruoli della Cassa.

I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianità contributiva.

TITOLO II

DEI CONTRIBUTI

Art. 3.

Contributo individuale

Ai sensi dell'art. 23 della legge istitutiva, la misura del contributo individuale viene determinata ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'obbligo della contribuzione cessa alla data di decorrenza della pensione.

Art. 4.

Modalità dei versamenti

Il versamento del contributo individuale è effettuato dagli iscritti in quattro rate uguali, scadenti il 5 febbraio, il 5 giugno, il 5 settembre e il 5 dicembre di ciascun anno, mediante accreditamento a mezzo conto corrente postale, oppure direttamente ad una o più aziende di credito, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22 lettera *b*), della legge istitutiva.

Coloro che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio sono iscritti nel ruolo suppletivo ed il contributo annuale è riscosso a mezzo delle Esattorie comunali. In tale caso l'esazione delle prime due rate dovute alla Cassa ha luogo alla scadenza della rata di imposta di aprile e l'esazione della terza e quarta rata avviene rispettivamente alla scadenza delle rate d'imposta di ottobre e dicembre.

In seguito al versamento della prima rata entro il 5 febbraio è sospesa l'iscrizione al ruolo suppletivo dell'intero ammontare del contributo.

Coloro che non effettuano il versamento diretto delle rimanenti rate entro il termine per ciascuna di esse stabilito sono iscritti nel ruolo suppletivo ed il contributo residuo è riscosso a mezzo delle Esattorie comunali. In tale caso l'esazione avviene alla scadenza delle rate di imposta immediatamente successive a quelle dovute alla Cassa.

Il contributo riscosso a mezzo delle Esattorie è gravato degli interessi legali nella misura del 5 % annuale e dell'aggio esattoriale.

Art. 5.

Iscritti che godono di altro trattamento di pensione

L'iscritto che goda di altra forma di previdenza in dipendenza di attività lavorativa nel periodo di iscrizione alla Cassa, beneficia della riduzione del 50 % del contributo individuale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Entro trenta giorni dal verificarsi della condizione prevista dal comma precedente, l'iscritto deve darne comunicazione alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata da documentazione rilasciata dall'ente assicuratore.

Ove cessi la condizione stessa l'iscritto, entro trenta giorni dalla cessazione, deve darne alla Cassa comunicazione documentata come sopra.

La variazione della misura del contributo decorre dall'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 6.

Contributi su progetti, opere e concessioni

Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti sono competenti a rilasciare sotto qualsiasi forma, direttamente o a mezzo di enti autorizzati o delegati, approvazioni di progetti, autorizzazioni alla esecuzione di opere, nonchè concessioni richiedenti un elaborato tecnico di competenza di ingegneri o architetti, a termine degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono tenute ad assicurarsi che i committenti abbiano versato alla Cassa nella misura dovuta, il contributo previsto dall'art. 24 della legge istitutiva.

La misura del contributo predetto sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro il limite massimo dell'uno per mille del costo dell'opera, in modo tale da assicurare, in concorrenza con i contributi individuali di cui all'art. 3, la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni previste agli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 del presente regolamento.

I bollettini dei versamenti effettuati dai committenti sono allegati ai fascicoli d'ufficio delle Amministrazioni concedenti.

Per le approvazioni, autorizzazioni e concessioni che risultino da un formale atto amministrativo, gli estremi della ricevuta di versamento del contributo relativo debbono essere annotati sull'atto stesso.

Ove le approvazioni, autorizzazioni e concessioni non risultino da un formale atto amministrativo il contributo è dovuto contestualmente alla tassa di concessione.

Per le approvazioni, autorizzazioni e concessioni rilasciate a mezzo di convenzioni, il contributo è dovuto all'atto della relativa stipulazione.

Qualora le approvazioni, autorizzazioni e concessioni si riferiscano ad opere eseguite da pubbliche Amministrazioni, il contributo è dovuto all'atto della stipulazione del contratto per la esecuzione delle opere.

Se per una stessa opera sono richiesti molteplici atti di approvazione, autorizzazione e concessione, il contributo è dovuto per una sola volta ed è corrisposto al momento del perfezionamento della pratica. Sull'ultimo documento sono annotati gli estremi del versamento.

Se dopo l'approvazione, l'autorizzazione e la concessione è richiesta una variante che comporti un aumento del costo dell'opera è dovuto il contributo sulla differenza, secondo le modalità previste per l'atto originario.

Se l'approvazione, l'autorizzazione e la concessione sono rilasciate per un elaborato di competenza di ingegnere o di architetto atto a tradursi in una o più opere, il contributo è dovuto sul costo delle opere prodotte. Il versamento del contributo avverrà con i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, da sottoporsi alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tra le concessioni di cui ai precedenti commi si intendono comprese quelle indicate nel testo unicó approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, semprechè richiedano un elaborato tecnico di competenza di ingegnere o di architetto.

Il versamento del contributo deve essere effettuato sul conto corrente postale, oppure direttamente presso una a più aziende di credito, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22 lettera *b*), della legge istitutiva, nella misura stabilità ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della richiamata legge.

Il certificato di allibramento destinato alla Cassa deve recare la causale del versamento.

Art. 7.

Determinazione del contributo

Il pubblico ufficiale cui è demandato di determinare il costo dell'opera, quando per l'approvazione, la concessione, l'autorizzazione indicate nell'articolo precedente tale determinazione non è richiesta, provvede tenendo presente i costi di opere similari, o in mancanza, le valutazioni correnti di mercato.

TITOLO III

DELLE PRESTAZIONI

Art. 8.

Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue a sessantacinque anni di età purchè l'iscritto possa far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva; ove manchi questo ultimo requisito, il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianità contributiva.

Art. 9.

Misura della pensione di vecchiaia

La pensione base di vecchiaia è fissata in un minimo di L. 600.000 (seicentomila) annue in corrispondenza al minimo di quindici anni di contribuzione ed è aumentata del 4 % di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo.

Ai fini del versamento dei contributi, le frazioni di anno inferiori ai 180 giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori ai 180 giorni vengono computate per un anno intero.

L'importo annuo delle pensioni erogate dalla Cassa è ripartito in 12 mensilità.

Art. 10.

Pensione di invalidità

L'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale ha diritto alla pensione prevista all'art. 9, purchè al verificarsi dell'invalidità, possa far valere almeno due anni di anzianità contributiva.

Qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunnio, il diritto alla pensione si consegue purchè al verificarsi dell'evento, sia stata versata almeno una rata contributiva.

Coloro che si iscrivano o reiscrivano alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio.

Ai fini della determinazione delle pensione di invalidità la anzianità contributiva inferiore a quindici anni è considerata pari al minimo di quindici anni.

Art. 11.

Accertamento dello stato di invalidità

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dalla Cassa.

In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad un Collegio composto di tre medici iscritti nell'Albo professionale competente nel territorio ove risiede l'iscritto: dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale del luogo ove l'iscritto risiede.

Qualora a richiesta dell'iscritto si proceda alla costituzione del Collegio medico che non dia luogo a riconoscimento della invalidità le relative spese sono a carico del richiedente.

L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato possono essere disposte dalla Cassa allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione della pensione.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che si rifiuti di sottoporsi alla revisione suddetta.

Art. 12.

Reversibilità

Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nell'art. 13 secondo le modalità e le aliquote previste nel successivo art. 14.

Art. 13.

Caso di morte

In caso di morte dell'iscritto che abbia almeno due anni di anzianità contributiva, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali e riconosciuti, legittimati o adottati, di età inferiore ai ventuno anni o, in mancanza di coniuge e figli, i genitori che a termine di legge siano a completo carico, conseguono il diritto alle aliquote, previste nel seguente art. 14, della pensione che sarebbe spettata all'iscritto, se colpito da invalidità totale.

Qualora la morte sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purchè l'iscritto, al verificarsi dell'evento, abbia versato almeno una rata di contribuzione.

I superstiti di coloro che si iscrivano o reiscrivano alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio.

Art. 14.

Pensione di superstiti

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dagli articoli precedenti:

70 % per un superstite;
80 % per due superstiti;
90 % per tre superstiti;
100 % per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1) il coniuge, quando passi a nuove nozze con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2) i figli e le figlie al compimento del ventunesimo anno di età;

3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del ventunesimo anno di età;

4) il superstite escluso dalla successione come indegno.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto di taluno dei superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

Art. 15.

Decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne sia fatta domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza di questa l'iscrizione alla Cassa si intende automaticamente rinnovata e l'iscritto è tenuto al pagamento dei contributi.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne sia fatta domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Durante l'accertamento dello stato di invalidità il pagamento dei contributi è sospeso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto, sempre che gli aventi diritto ne facciano domanda alla Cassa entro cinque anni dal decesso. Dopo tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con un massimo di cinque annualità di arretrati, senza interessi.

Art. 16.

Pensione integrativa

Ferme restando, in quanto applicabili, le norme precedenti, gli iscritti che godono di altra forma di previdenza, costituente titolo ai fini della riduzione prevista dal primo comma dell'art. 5, e i loro superstiti, hanno diritto ad una pensione integrativa pari alla differenza fra la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita.

In ogni caso per gli iscritti che godono di altra forma di previdenza e per i loro superstiti, qualunque sia l'importo della pensione per altro titolo percepita, il trattamento previdenziale non può essere inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti per il rapporto $\frac{m + 0{,}25\ n}{m + n}$ dove m rappresenta il numero degli anni a contributo intero ed n il numero degli anni a contributo ridotto.

Quando i due coefficienti m ed n non sono interi, la somma m + n è arrotondata per eccesso o per difetto secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 9; l'anzianità complessiva così ottenuta è poi suddivisa tra periodo a contributo intero e periodo a contributo ridotto, venendo arrotondato quello dei due periodi che presenta la frazione di anno maggiore o, a parità di frazione di anno, quello che presenta il numero di anni maggiore. Ove i due periodi siano uguali il rapporto precedente si porrà uguale a 5/8.

Per ciascun valore di m, risultante dalle approssimazioni di cui al comma precedente, il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma non può superare il valore $\frac{m + 5}{20}$.

Per la determinazione della pensione integrativa si tiene conto di tutte le voci costituenti la pensione per altro titolo percepita dal titolare nell'anno solare.

Ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva, per la determinazione della pensione integrativa le liquidazioni in capitale relative ad altro trattamento previdenziale sono computate in base alla allegata tabella.

Per gli iscritti che sono ammessi al godimento di altro trattamento di previdenza dopo il sessantacinquesimo anno di età, la pensione integrativa è calcolata in base al rapporto previsto al precedente secondo comma anche nel periodo tra il sessantacinquesimo anno di età e la data di entrata in godimento dell'altro trattamento previdenziale.

E' fatto obbligo a coloro che godono del trattamento previdenziale previsto dal primo comma del presente articolo di comunicare, nei trenta giorni successivi, le variazioni della pensione per altro titolo percepita.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

Norme per la prima applicazione del regolamento

Nei primi due anni di applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 è resa facoltativa l'iscrizione alla Cassa per gli ingegneri e gli architetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

In deroga a quanto stabilito agli articoli 10 e 13, per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa entro il primo anno di applicazione del regolamento, il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti si consegue, in ogni caso, purchè l'iscritto, al verificarsi dell'evento, abbia versato almeno una rata di contribuzione.

Art. 18.

Trattamento a favore degli ultracinquantenni

Ai sensi dell'art. 5, lettera *d*), della legge 4 marzo 1958, n. 179, ferme restando in quanto applicabili le norme precedenti, si dispone:

1) gli ingegneri e gli architetti che alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, avevano superato i cinquanta anni di età, hanno la facoltà di esercitare il riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per raggiungere all'età minima prevista dal primo comma dell'art. 8, i quindici anni di anzianità contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione base o alla integrazione.

La facoltà di riscatto è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che al numero di anni riscattati corrisponda un uguale numero di annualità di iscrizione all'Albo professionale, anche se non consecutive e se relative ad un periodo antecedente al cinquantesimo anno di età;

b) che nel periodo considerato, agli interessati non sia stato inibito per legge l'esercizio della libera professione.

2) la facoltà di riscatto di cui al precedente numero 1) è estesa agli iscritti che abbiano compiuto i cinquanta anni di età alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

3) ai fini della determinazione del contributo alla Cassa, si intendono ammesse a riscatto le annualità che precedono immediatamente l'entrata in vigore del regolamento, secondo le condizioni indicate alle lettere a) e b) del precedente numero 1).

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa a riscatto è pari a quello previsto all'art. 3. Il contributo e ridotto del 50 %, se l'annualità ammessa a riscatto corrisponde ad un periodo nel quale l'iscritto godeva di altro trattamento di previdenza secondo quanto previsto all'art. 5;

4) è consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto, da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento alla pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.

In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto;

5) in sede di prima applicazione il pagamento delle pensioni avrà inizio, senza corresponsione di interessi sugli arretrati, entro il termine di due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento;

6) coloro che intendono fruire dei benefici del presente articolo debbono farne documentata istanza entro due anni dalla entrata in vigore del regolamento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

TABELLA DI CUI AL SESTO COMMA ART. 16

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
25	15,9192	53	11,7978
26	15,8423	54	11,5754
27	15,7613	55	11,3458
28	15,6768	56	11,1118
29	15.5878	57	10,8727
30	15,4932	58	10,6302
31	15,3935	59	10,3815
32	15,2890	60	10,1275
33	15.1788	61	9,8659
34	15,0627	62	9,5983
35	14,9415	63	9,3253
36	14,8148	64	9.0451
37	14,6818	65	8,7591
38	14,5420	66	8,4687
39	14,3959	67	8,1760
40	14,2431	68	7,8792
41	14.0849	69	7,5802
42	13,9214	70	7,2792
43	13.7530	71	6,9794
44	13,5792	72	6,6822
45	13,4007	73	6,3910
46	13.2175	74	6,1047
47	13,0290	75	5,8253
48	12,8356	76	5,5537
49	12,6375	77	5,2900
50	12,4353	78	5,0324
51	12,2278	79	4,7861
52	12,0153	80	4,5476

N.B. — La tabella va usata come segue:

a) per le pensioni dirette la rendita annua corrispondente all'ammontare della liquidazione in capitale, si ottiene dividendo la liquidazione stessa per il coefficiente relativo all'età dell'iscritto all'atto della liquidazione. Ad esempio, se l'ammontare della liquidazione in capitale, per un iscritto di sessantacinque anni, è pari a L. 1.000.000, la rendita corrispondente sarà uguale a L. 1.000.000 : 8,7591 = L. 144.167;

b) per le pensioni indirette la rendita annua si ottiene, convenzionalmente, calcolando il valore della rendita che sarebbe spettata all'iscritto e moltiplicandola per il coefficiente di reversibilità di cui all'art. 14.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 522.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dei comuni di Castelgrande e Muro Lucano e parte dei comuni di Bella e Baragiano, in provincia di Potenza, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Carmine e Monte Caruso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 21 giugno 1958 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei comuni di Castelgrande e Muro Lucano e parte dei comuni di Bella e Baragiano in provincia di Potenza, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del « Carmine e Monte Caruso »;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e le foreste;

Viste le lettere n. 1630 in data 17 aprile 1959 del Ministero dei lavori pubblici e n. 164719 in data 11 febbraio 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei comuni di Castelgrande e Muro Lucano e parte del territorio dei comuni di Bella e Baragiano, per ha. 19.636, secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio del « Carmine e Monte Caruso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 523.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino del Sangro e dell'Aventino, in provincia di Chieti, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Sinello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti in data 20 agosto 1959 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del Sangro e dell'Aventino esteso per ha. 41.462, quale ampliamento del comprensorio del Sinello, riclassificato come tale con decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4481 in data 24 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 162312 in data 31 dicembre 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio ricadente nel bacino del Sangro e dello Aventino, in provincia di Chieti, esteso per ha. 41.462 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Sinello.

Art. 2.

Il comprensorio di bonifica montana risultante dalla unione del Sinello con l'ampliamento di cui al articolo precedente, assume la denominazione di comprensorio di bonifica montana del Sinello, Alto Sangro e Aventino esteso per complessivi ha. 64.882 ed è delimitato nella suddetta corografia con una fascia in tinta gialla segnata esternamente al perimetro dei due comprensori riuniti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno all'Organo anzidetto del dott. Gaetano Fanelli, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perchè nominato consigliere di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Alfredo Fragomeni è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del dott. Gaetano Fanelli, nominato consigliere di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1961
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 140. — BARONE

(3959)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei direttore generale dott. Alfredo Fragomeni, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui trattasi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perchè chiamato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Rosario Purpura è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Alfredo Fragomeni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1961
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 256. — BARONE

(3958)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IIIa/inv., relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IIIu/inv., relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa IIIad/inv., relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte od al riconoscimento dell'invalidità, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Tariffa IIIud/inv., relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte od al riconoscimento dell'invalidità, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato, si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Condizioni particolari di polizza per il pagamento del capitale in caso d'invalidità.

Roma, addì 21 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3969)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1961.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle opzioni di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le opzioni di capitali a scadenza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille »:

Tariffe 23 e 24, relative all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente, del 4 % del secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze;

Opzioni di capitali esigibili a scadenza in caso di vita dell'assicurato, in rendita vitalizia immediata od in assicurazione a vita intera.

Roma, addì 24 giugno 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3970)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 giugno 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montelibretti (Roma).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1961, n. 84, è stato sciolto il Consiglio comunale di Montelibretti ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Guglielmo Manuzzi.

Il predetto commissario ha predisposto una serie di provvedimenti relativi al riordinamento dei servizi comunali nonchè alla progettazione ed all'esecuzione di opere e lavori pubblici di rilevante interesse per quella civica Azienda.

E' opportuno, quindi, che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, partanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del cambinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1932, n. 2839.

Roma, addì 26 giugno 1961

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 84 del 4 aprile 1961, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Montelibretti e la nomina del dott. Guglielmo Manuzzi a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Considerato che il 3 luglio 1961 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di prorogare la gestione commissariale di tre mesi per consentire al commissario di avviare a definizione i provvedimenti indicati nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Montelibretti è prorogata di tre mesi a decorrere dal 3 luglio 1961.

Il dott. Guglielmo Manuzzi è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 26 giugno 1961

Il prefetto: LIUTI

(3964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA EUROPEE

Bando di gara n. 107, relativo alla costruzione di un dispensario a Poindimié (Nuova Caledonia)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 36 del 30 maggio 1961 il bando di gara n. 107, relativo alla costruzione di un dispensario a Poindimié (costa est della Nuova Caledonia). (Il presente bando di gara comporta solamente i lavori di fabbricato). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CEP 4.800.000. Termine previsto per l'esecuzione: 5 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. Philip, Chef du Service des Affaires Economiques et du Plan, B. P. 431, avenue G. Clémenceau a Nouméa (Nuova Caledonia) ovvero depositate entro le date seguenti:

a) offerte di ditte locali entro le ore 12 locali (ore 1 G.M.T.) di martedì 25 luglio 1961;

b) le dichiarazioni dell'intenzione di partecipare alla gara delle imprese non locali, appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea, al più tardi con il primo aereo in provenienza dall'Europa che arrivi dopo il martedì 25 luglio 1961;

c) le offerte delle imprese indicate qui sopra in *b*) al più tardi con il primo aereo in provenienza dall'Europa che arrivi il 22 agosto 1961.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(3968)

Bando di gara n. 108, relativo alla perforazione di pozzi nella Repubblica del Mali

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 36 del 30 maggio 1961 il bando di gara n. 108, relativo alla realizzazione di un programma di pozzi e perforazioni relative. Tali pozzi sono previsti per funzionamento naturale od a motore a vento nei circondari di Gao, Niafunkè (Farimakè) e Nara (Mali).

La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 230.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 27 mesi. I lavori potranno essere sospesi, durante la stagione delle pioggie, per un periodo di tre mesi.

Le offerte dovranno essere inviate al Directeur de l'Hydraulique a Bamako (Mali) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 31 agosto 1961 alle ore 10 (ore 10 G.M.T.) nell'Ufficio del Directeur de l'Hydraulique.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(3967)

Bando di gara n. 115, relativo alla fornitura di capannoni per la Repubblica del Mali

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 41 del 20 giugno 1961 il bando di gara n. 115, relativo alla fornitura, in unico lotto, di 400 capannoni metallici completi di copertura, soffittatura e falegnameria, destinati ad alloggiare il personale delle costruende 50 scuole stagionali, nella Repubblica del Mali. Luogo di consegna: Service du Génie Rura a Bamako (Mali). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 113.200.000. Termine previsto per la consegna: 4 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Ministre de l'Economie Rurale et du Plan de La République du Mali a

Koulouba (Mali) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 31 agosto 1961 alle ore 9, ora locale, negli Uffici della Chambre de Commerce de Bamako (Mali).

Coloro che desiderano partecipare alla presente gara dovranno fare pervenire a M. le Ministre de l'Economie Rurale et du Plan de la République du Mali a Koulouba (Mali), al più tardi il 31 luglio 1961 alle ore 17, ora locale, una dichiarazione che confermi l'intenzione di partecipare, accompagnata da importanti referenze concernenti l'impresa. Tali dichiarazioni saranno vidimate dal Ministre de l'Economie Rurale et du Plan du Mali o dal suo Delegato.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(3965)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6279/4183 in data 16 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1961 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 125), è stata determinata in via definitiva in L. 3.808.378 (lire tremilioniottocentoottamilatrecentosettantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pomarance (Pisa), della superficie di ettari 48.91.18 nei confronti della ditta BIANCHINI Fidia e Rodolfo fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale in data 26 ottobre 1952, n. 1860, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.396.383 (lire unmilionetrecentonovantaseimilatrecentottantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 5.200.000 (lire cinquemilioniduecentomila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 13 aprile 1961.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6274/4178, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1961 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 123), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in lire 13.369.746,10 (lire tredicimilionitrecentosessantanovemilasettecentoquarantasei e cent. 10), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), della superficie di ettari 93.24.01 nei confronti della ditta LUZI Edmondo fu Augusto e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 6.365.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1955), nella misura di L. 7.004.746,10.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L. 2.827.850 (lire duemilioniottocentoventisettemilaottocentocinquanta).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 9.825.000 (lire novemilioniottocentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 13 aprile 1961.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6273/4177, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1961 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 124), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in lire 45.990.260,40 (lire quarantacinquemilioninovecentonovantamiladuecentosessanta e cent. 40) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cerveteri (Roma), della superficie di ettari 397.35.80 nei confronti della ditta PATRIZI MONTORO Saverio fu Filippo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 40.195.000, e già liquidato con decreto presidenziale 31 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954), nella misura di L. 5.795.260,40.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi alla predetta differenza di indennizzo nella misura di L 2.155.673 (lire duemilionicentocinquantacinquemilaseicentosettantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.950.000 (lire settemilioninovecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1961.

(3768)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti ministeriali in data 16 maggio 1961 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80 % in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di esproprio		Decreto di liquidazione indennità			
						Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	Data	N.	Data	N.
	Opera per la valorizzazione della Sila						
1	BARRACCO Alfonso fu Enrico . . .	22- 9-50	762	D. P. R. 22- 1-55	—	21- 3-55	65
2	BARRACCO Maria fu Luigi	12- 8-51	864	D. M. 18- 7-60	5893/3797	5-12-60	298
3	Germani BARRACCO Roberto e Giovanni fu Luigi per le rispettive parti	22- 9-50	761	D. M. 5- 3-59	5567/3471	9- 5-59	109
4	BERLINGIERI Giulio fu Pietro . . .	25- 7-50	515	D. M. 18- 7-60	5887/3791	28-11-60	291
5	BERLINGIERI Giulio fu Pietro . . .	27-11-51	1391	D. M. 6-10-60	6141/4045	14-12-60 27-12-60	305 316
6	BERLINGIERI Giulio fu Pietro . . .	25- 7-50	517	D. M. 18- 7-60	5890/3794	5-12-60	298
7	CILIBERTO Mario di Gregorio (eredi)	24-12-51	1477	D. M. 6-10-60	6139/4043	14-12-60 27-12-60	305 316
8	COLOSIMO Luigi fu Luca	24-12-51	1448	D. P. R. 23- 3-54	—	5- 7-54	150
9	GALLUCCIO Francesco fu Nicola .	30- 8-51	894	D. M. 18- 7-60	6067/3971	5-12-60	298
10	GALLUCCIO Francesco fu Nicola . .	12- 8-51	874	D. M. 18- 7-60	5897/3801	5-12-60	298
11	GIANNONE Angelo fu Luigi	18-12-51	1435	D. M. 5- 3-59	5582/3486	6- 5-59	107
12	GIUNTI Pietro fu Leonardo	24-12-51	1467	D. M. 4- 3-59	5583/3487	24- 4-59	98
13	LONGO Luigi Giuseppe fu Francesco	27-11-51	1389	D. P. R. 23- 3-54	—	5- 7-54	150
14	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe . . .	12- 8-51	861	D. M. 5- 3-59	5584/3488	6- 5-59	107
15	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe . . .	12- 8-51	859	D. M. 5- 3-59	5585/3489	6- 5-59	107
16	MONTEMURRO Alfredo fu Diego . .	18-12-51	1413	D. M. 5- 3-59	5589/3493	6- 5-59	107
17	TOSCANO Maria e Luisa fu Pietro .	24-12-51	1491	D. P. R. 23- 3-54	—	5- 7-54	150
18	ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti	16- 9-51	1008	D. M. 6-10-60	6144/4048	14-12-60 27-12-60	305 316

Roma, addì 12 giugno 1961

(3567)

Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Decreto ministeriale liquidazione interessi					Ammontare lordo interessi	Ammontare dell'80% interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Data 16-5-1961	Registrazione alla Corte dei conti							
		Data	Reg. Agric.						
			N.	Foglio					
L.	N.					L.	L.		
40.605.000	6289/ 193	5- 6-61	13	234	8.449.177	6.755.000	Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
9.480.000	6290/4194	5- 6-61	13	233	4.141.331	3.310.000	Id.	Id.
7.770.000	6291/4195	5- 6-61	13	232	3.160.155	2.525.000	Id.	Id.
43.245.000	6292/4196	5- 6-61	13	231	21.272.986	17.015.000	Id.	Id.
43.655.000	6293/4197	5- 6-61	13	230	17.886.590	14.305.000	Id.	Id.
24.940.000	6294/4198	5- 6-61	13	229	12.268.430	9.810.000	Id.	Id.
1.730.000	6295/4199	5- 6-61	13	228	707.641	565.000	Id.	Id.
15.550.000	6296/4200	5- 6-61	13	227	1.729.671	1.380.000	Id.	Id.
18.340.000	6297/4201	5- 6-61	13	226	8.034.427	6.425.000	Id.	Id.
795.000	6298/4202	5- 6-61	13	225	341.959	270.000	Id.	Id.
1.790.000	6299/4203	5- 6-61	13	224	604.922	480.000	Id.	Id.
9.125.000	6300/4204	5- 6-61	13	223	3.973.750	3.175.000	Id.	Id.
28.165.000	6301/4205	5- 6-61	13	222	3.260.195	2.605.000	Id.	Id.
1.490.000	6302/4206	5- 6-61	13	221	537.012	425.000	Id.	Id.
3.285.000	6303/4207	5- 6-61	13	220	1.171.800	935.000	Id.	Id.
2.180.000	6304/4208	5- 6-61	13	219	730.151	580.000	Id.	Id.
10.820.000	6305/4209	5- 6-61	13	218	1.231.701	985.000	Id.	Id.
32.945.000	6306/4210	5- 6-61	13	217	14.229.532	11.380.000	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica versante Calabro jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 15057/10957 in data 26 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica versante Calabro jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal commissario straordinario in data 18 marzo 1961.

(3848)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Zerpano ed Alpone », con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10714 in data 26 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Zerpano ed Alpone », con sede in Verona, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 3 dicembre 1959.

(3849)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Valdentro-Vespara e Prese Unite », con sede in Lendinara (Rovigo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10937 in data 26 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di « Valdentro-Vespara e Prese Unite », con sede in Lendinara (Rovigo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 19 novembre 1958.

(3851)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Valle Isola e Minori », con sede in Comacchio (Ferrara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10654 in data 26 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di « Valle Isola e Minori », con sede in Comacchio (Ferrara), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 10 aprile 1960.

(3852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 4 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,55	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	600,75	598,80	598,50	597 —	596 —	598,87	597,20	600 —	598,75	598 —
Fr. Sv.	143,81	143,80	143,79	143,79	143,75	143,73	143,80	143,70	143,75	143,75
Kr. D.	89,62	89,58	89,57	89,56	89,60	89,50	89,53	89,58	89,60	89,56
Kr. N.	86,59	86,57	86,58	86,55	86,55	86,57	86,57	86,58	86,58	86,58
Kr. Sv.	120,27	120,20	120,12	120,13	120,15	120,19	120,14	120,23	120,18	120,20
Fol.	172,72	172,71	172,74	172,74	172,70	172,72	172,74	172,75	172,70	172,75
Fr. B.	12,43	12,465	12,469	12,46875	12,4625	12,46	12,467	12,44	12,46	12.46
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,6575	126,655	126,70	126,66	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1730,40	1730,50	1730,70	1730,125	1730 —	1730,90	1730,45	1730 —	1730,80	1730,75
Dm. occ.	156,03	156 —	156,05	156,01	155,97	156,07	156,02	156 —	156,08	156,05
Scell. Austr.	23,91	23,95	23,97	23,98	23,93	23,96	23,975	23,95	23,95	23,93
Escudo Port.	21,59	21,61	21,60	21,615	21,60	21,59	21,57	21,62	21,57	21,60

Media dei titoli del 4 luglio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	92,10
Id. 3,50 % 1902	92,50
Id. 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	97,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102.45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102.70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	597,10
1 Franco svizzero	143,795
1 Corona danese	89,545
1 Corona norvegese	86,56
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1730,287
1 Marco germanico	156.015
1 Scellino austriaco	23,977
1 Escudo Port.	21,592

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	253215 (nuda proprietà)	Visini Pia fu Carlo maritata Ferretti, dom. a Roma, con usufrutto a Royech Elisa fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano	1.186,50
Consolidato 3,50 % (1906)	311814	Congregazione di Carità di Arielli (Chieti) ora E.C.A. di Arielli	35 —
Id.	405535	Come sopra	56 —
Id.	561574	Come sopra	129,50
Redimibile 3,50 % (1934)	375525	Come sopra	112 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi *sei mesi* dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 17 giugno 1961

Il direttore generale: GRECO

(3736)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1961.

(3825)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 31 maggio 1961 al 30 settembre 1961.

(3826)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio 1961 al 30 settembre 1961.

(3827)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia) sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1961.

(3830)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1961, i poteri conferiti all'avv. Arnaldo Frailich, commissario governativo della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 novembre 1961.

(3831)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte del poligono di artiglieria sita in comune di Nettuno.

Con decreto interministeriale n. 204 del 6 marzo 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, facente parte del poligono di artiglieria, sita in comune di Nettuno, della superficie complessiva di mq. 836.

(3832)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia - Sessione 1961.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia;

Letta la nota 6 maggio 1961, n. 751, del presidente della detta Corte di appello, con la quale si comunica che i componenti effettivi dott. Fassio Mario sostituto procuratore generale presso la stessa Corte di appello e l'avv. Paroli Innocenzo, del Foro di Brescia, hanno chiesto di essere dispensati, ed in sostituzione si propongono, rispettivamente, il dott. Maiorana Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e l'avv. Caravaggi Tino, del Foro della stessa città, iscritto nell'albo degli avvocati dal 13 luglio 1931;

Decreta:

Il dott. Maiorana Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia, in sostituzione del dottor Fassio Mario.

L'avv. Caravaggi Tino, del Foro di Brescia, è nominato componente effettivo della suddetta Commissione, in sostituzione dell'avv. Paroli Innocenzo.

Roma, addì 3 giugno 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1961
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 134. — BOVIO

(3949)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Avellino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1960, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Avellino, nell'ordine appresso indicato:

1. Tossi dott. Carlo . . . punti 92,69 su 132
2. Vucusa dott. Riccardo . . . » 88,46 »
3. Cirelli dott. Giuseppe . . . » 87,36 »
4. Petrillo dott. Alfonso . . . » 85,43 »
5. Schiavina dott. Renato . . . » 85,04 »
6. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . punti 83,55 su 132
7. Di Simine dott. Eugenio . . . » 79,73 »
8. Bitetti dott. Giuseppe . . . » 79,29 »
9. Piccaia dott. Matteo . . . » 77,36 »
10. Cantanna dott. Pietro . . . » 77,29 »
11. Di Santo dott. Angelo . . . » 77 — »
12. Sardella dott. Pasquale . . . » 76,73 »
13. Pelosi dott. Luigi . . . » 76,68 »
14. Castiglioni Michele . . . » 76,18 »
15. Bonadio Giuseppe . . . » 74,48 »
16. Zito dott. Francesco . . . » 74,20 »
17. Di Conza dott. Beniamino . . . » 73,55 »
18. Monaco dott. Settimio . . . » 71,96 »
19. Panebianco dott. Gaetano . . . » 71 — »
20. Colonna Giovanni . . . » 70,50 »
21. Di Pietro Giuseppe . . . » 70 — »
22. Pieschi dott. Antonio . . . » 69,95 »
23. Bertinetti dott. Mario . . . » 69,47 »
24. Guerrieri dott. Domenico . . . » 68,87 »
25. Cagnazzo Raffaele . . . » 63,33 »
26. Mancinelli dott. Oliviero . . . » 63,02 »
27. Cucchieri dott. Walter . . . » 62,93 »
28. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 61,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3980)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il telegramma del 27 maggio 1961, con il quale il sindaco di Casabona informa che il dott. Larocca Domenico vincitore della seconda condotta ha rinunziato;

Visto il successivo decreto n. 3716 del 6 giugno 1961, con il quale sono state apportate variazioni alle assegnazioni delle sedi di cui al citato decreto n. 2342 del 5 aprile 1961.

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che il dott. De Luca Giulio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Casabona indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli atti 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. De Luca Giulio è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Casabona in sostituzione del dott. La Rocca Domenico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Casabona.

Catanzaro, addì 21 giugno 1961

Il medico provinciale: TURSI

(3818)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.